

- 5) L'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura al Titolo V della parte terza del Trattato. Conformemente al Protocollo 21 dei Trattati, le misure adottate a norma del Titolo V si applicano al Regno Unito (o all'Irlanda) solo qualora essi manifestino l'intenzione di «partecipare» a tali misure. Scegliendo erroneamente l'articolo 48 TFUE invece dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE come fondamento giuridico sostanziale della decisione, il Consiglio ha negato di riconoscere il diritto del Regno Unito di scegliere di non partecipare alla decisione e di esserne vincolato.
- 6) Si richiede pertanto l'annullamento della decisione del Consiglio del 16 dicembre 2011, a motivo del fatto che essa è stata adottata partendo da un fondamento giuridico errato, con la conseguenza che i diritti del Regno Unito ai sensi del Protocollo 21 non sono stati rispettati.

(¹) GU L 341, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 27 dicembre 2011 — TVI Televisão Independente, S.A./Fazenda Pública

(Causa C-659/11)

(2012/C 49/35)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: TVI Televisão Independente, S.A.

Resistente: Fazenda pública

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 16, n. 1, del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l'imposta sulla pubblicità commerciale attiene alle prestazioni di servizi pubblicitari e deve essere pertanto inclusa nella base imponibile IVA della prestazione di servizi) sia compatibile con l'articolo 11, parte A, n. 1, lett. a) della direttiva 77/388/CE (¹) (ora articolo 73 della direttiva 2006/112/CE (²) del Consiglio, del 28 novembre 2006), in particolare con l'espressione «corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni».

- 2) Se l'articolo 16, n. 6, lett. c), del CIVA, come interpretato nella sentenza impugnata (secondo cui l'imposta sulla pubblicità commerciale non costituisce un importo versato in nome e per conto del destinatario dei servizi, pur essendo contabilizzata tra i conti provvisori di terzi e pur essendo destinata a enti pubblici, e non resta pertanto esclusa dalla base imponibile IVA) sia compatibile con l'articolo 11, parte A, n. 3, lett. c), della direttiva 77/388/CE (ora articolo 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE), in particolare con la nozione di «somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori».

(¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(²) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 22 novembre 2011 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-356/10) (¹)

(2012/C 49/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 14 novembre 2011 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Laboratorios Diafarm, SA

(Causa C-535/10 P) (¹)

(2012/C 49/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.